




Ordine dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
della Provincia di Catania

FOA  
PPC  
CT



OA  
PPC  
CT





# I Nuovi Decreti: la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro




Comando VVF Catania – Ing. Giuseppe Biffarella – 8/10/2022

# LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO






**Il D.P.R. 27  
APRILE 1955, n.  
547 – “Norme  
per la  
prevenzione  
degli infortuni  
sul lavoro”**

- 
- A seguito della ricostruzione post-bellica, un aumento significativo degli infortuni e delle malattie professionali rende attuale la necessità di emanare norme che garantiscano i diritti essenziali dei lavoratori stabiliti nella carta costituzionale.

### **Luoghi di lavoro e lavoratori**

- Le disposizioni si applicano a **tutte le attività con lavoratori subordinati** (*alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche in qualità di apprendisti*), o **equiparati** (*soci di società e di enti cooperativi e allievi che usano macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi...*).
- 

**Il D.P.R. 27  
APRILE 1955,  
N. 547 –  
“Norme per la  
prevenzione  
degli infortuni  
sul lavoro”**

- **L'art. 33** impone sostanzialmente al datore di lavoro di adottare misure di **prevenzione** e di **protezione** antincendio proprie della **materia della PREVENZIONE INCENDI**. Per l'individuazione possono essere utilizzati i **criteri tecnici generali** o in «**analogia**» a norme già emanate per attività specifiche.
- **L'art. 34** impone la presenza di **mezzi di estinzione** idonei, efficienti e oggetto di manutenzione.
- Nella formulazione originale, l'inosservanza dell'art. 33 è punita con la semplice ammenda, quella dell'art. 34 sia con l'arresto che con l'ammenda...
- Nessuna indicazione viene fornita relativamente alle **attività di formazione ed informazione** dei lavoratori, salvo i rischi specifici cui i lavoratori sono esposti e le norme essenziali di prevenzione infortuni.

## II D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547 – “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

L'art. 36 impone il **controllo** dei VVF per le aziende e lavorazioni che:

- a) producono, impiegano, sviluppano o depositano **prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi (Tabella A del DPR 689/1959 - 54 attività);**
- b) per **dimensioni, ubicazione ed altre ragioni**, presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori **(Tabella B del DPR 689/1959 - 7 attività).**

L'art. 37 impone inoltre **l'esame preventivo** e la **visita di collaudo** dei VVF ai **luoghi di lavoro pericolosi ai fini dell'incendio** così individuati dalle tabelle A e B del DPR 689/1959.

**I CONTROLLI SONO COMUNQUE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.**

## L'art. 2 della Legge 26 luglio 1965, n. 966

Parallelamente alla disciplina sulla **prevenzione degli infortuni sul lavoro**, si sviluppano le disposizioni normative finalizzate alla **prevenzione degli incendi** in particolari luoghi pericolosi, **siano essi o meno luoghi di lavoro.**

L'art. 2 della Legge 966/1965 impone infatti l'obbligo di richiedere:

- 1) le visite ed i controlli di prevenzione incendi ai **depositi e alle industrie pericolose** elencati in specifici provvedimenti normativi; le procedure si concludono con il rilascio del CPI.
- 2) l'esame dei progetti di impianti o costruzioni per le **aziende e lavorazioni inserite nelle tabelle A e B** del DPR 689/1959.

**LE VISITE E I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DEVONO COMPRENDERE ANCHE GLI ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.**

## Le disposizioni legislative che individuano le attività (*depositi e industrie pericolose*) soggette alla prevenzione incendi

### **DM 27/09/1965**

Complessivamente **100 attività** distinte secondo la periodicità delle visite *annuali, triennali, quinquennali* o «*una tantum*»,

### **DM 16/02/1982**

Complessivamente **97 attività** distinte secondo la periodicità delle visite *triennali, seennali* o «*una tantum*»,


### **DPR 151/2011**

Complessivamente **80 attività** graduate in 3 categorie A, B e C, con periodicità *quinquennale (decennale per 7 attività)*.


+ le **61 attività** delle tabelle A e B del DPR 689/1959.

L'art 4  
del D.P.R.  
29 luglio  
1982 n.  
577

- Ferme restando le attribuzioni assegnate ad altri enti e organismi, **il collegamento** tra la *prevenzione incendi* e le norme per la *prevenzione degli infortuni sul lavoro* deriva dagli **articoli 36 e 37** del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.




**Il DLgs 19/09/1994,  
n. 626 – “Attuazione  
delle direttive...  
riguardanti il  
miglioramento della  
sicurezza e della  
salute dei lavoratori  
durante il lavoro ”**




## **Campo di applicazione**

- Le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, si applicano **in tutti i settori di attività** privati o pubblici.



## **Luoghi di lavoro**


- a) i **luoghi destinati a contenere i posti di lavoro**, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva,
  - b) ogni **altro luogo** nell'area della medesima azienda o unità produttiva comunque **accessibile per il lavoro**.
- 




**Il DLgs 19/09/1994,  
n. 626 – “Attuazione  
delle direttive...  
riguardanti il  
miglioramento della  
sicurezza e della  
salute dei lavoratori  
durante il lavoro ”**

## **Lavoratore**

- Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, ...
  - Sono equiparati:
    - i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, ...
    - gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale ....
    - gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
- 
- 



**L'art. 13 del  
DLgs  
19/09/1994,  
n. 626 –  
“Prevenzione  
incendi”**




Ferma restando la disciplina della prevenzione incendi discendente dal DPR 577/82, l'art. 13 **rimanda la problematica della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro** all'emanazione di decreti che definiscano:

**a) i criteri diretti ad individuare:**

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

**b) le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.**




## **DM 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro**

In applicazione dell'art. 13 del DLgs 626/1994, stabilisce i **criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro** ed indica le **misure di prevenzione e di protezione antincendio** da adottare attraverso l'applicazione dei suoi allegati:

<b>Allegato I</b>	<b>Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro</b>
<b>Allegato II</b>	Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
<b>Allegato III</b>	Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
<b>Allegato IV</b>	Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio
<b>Allegato V</b>	Misure per le attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
<b>Allegato VI</b>	Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
<b>Allegato VII</b>	Informazione e formazione antincendio
<b>Allegato VIII</b>	Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
<b>Allegato IX</b>	Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività
<b>Allegato X</b>	Luoghi di lavoro ove è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica

**... i criteri indicati negli allegati III, IV e V, possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, qualora l'attività in questione non sia disciplinata da specifica disposizione di prevenzione incendi**  
**(CIRCOLARE n. 16 MI.SA. dell'8 luglio 1998)**





**L'art. 4 comma  
5 del DLgs  
19/09/1994,  
n. 626 –  
“Obblighi del  
datore di  
lavoro....”**

Il datore di lavoro ....

q) **adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, ....**

***L'inosservanza costituisce reato contravvenzionale...***





**L'art. 30 comma  
3 del DLgs  
19/09/1994,  
n. 626 –  
“Prescrizioni di  
sicurezza e di  
salute per i  
luoghi di lavoro”**


**Allegato II del DLgs 19/09/1994, n. 626**

**Rilevazione e lotta antincendio**

..., i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di *rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.*

....

***L'inosservanza costituisce reato contravvenzionale ...***



# Il DLgs 81/2008

## I luoghi di lavoro – *Settori, tipologie di rischio e lavoratori*

- **Articolo 3 (Campo di applicazione)**

1. Il decreto legislativo si applica a:

- **tutti i settori** di attività, privati e pubblici,
- **tutte le tipologie di rischio** (*compreso il rischio incendio*).

...

4. Il decreto legislativo si applica a:

- **tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,**
- **soggetti ad essi equiparati ...**

# I luoghi di lavoro

## **Articolo 62 (Definizioni)**

... si intendono per **luoghi di lavoro**:

- ... i **luoghi destinati a ospitare posti di lavoro**, ubicati all'interno:
  - dell'**azienda** (*complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato*),
  - dell'**unità produttiva** (*stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale*)
- **ogni altro luogo** di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva **accessibile al lavoratore** nell'ambito del proprio lavoro.

## Il campo di applicazione della normativa e la tutela dei terzi

### **Sentenza Cassazione penale n. 42465 del 1° dicembre 2010:**

“La costante giurisprudenza di questa Corte ha tenuto ben fermo che per chiunque gestisce imprese, opifici, cantieri, oltre alla obbligazione di garanzia relativa ai lavoratori dipendenti dell’imprenditore o comunque presenti nei luoghi di lavoro per causa di lavoro, si aggiunge una ulteriore **obbligazione di garanzia verso chiunque acceda a quegli impianti**, obbligazione correlata agli obblighi specifici di sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche gli obblighi generali di non esporre alcuno a rischi generici o ambientali, derivati dalle attività del soggetto gravato per legge per contratto o per assunzione di fatto, dalla obbligazione di garanzia”.

### **Sentenza Cassazione penale n. 32302 del 6 agosto 2009:**

“L’osservanza degli obblighi di sicurezza imposti normativamente, prescinde dalla qualità di lavoratore subordinato dell’infortunato, potendo la parte lesa essere anche del tutto estranea al ciclo produttivo o dal mondo imprenditoriale, **purché frequenti l’azienda per motivi collegati in qualunque modo all’attività della stessa**”.

- **Occupante:**

persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali.




Sicurezza  
antincendio  
ai sensi del  
DLgs  
81/2008

## **DLgs 81/2008 - *Articolo 46 (Prevenzione Incendi)***

...

2. Nei luoghi di lavoro ... devono essere adottate idonee **misure** per:

- prevenire gli incendi  
**(PREVENZIONE),**
- tutelare l'incolumità dei lavoratori  
**(PROTEZIONE).**



# Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008

## *Articolo 55*

- *(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)*

...

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

...

*c) con l'arresto ... o con l'ammenda da .... per la violazione dell'articolo ... 46, comma 2*






# Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008

## **Articolo 46 (Prevenzione Incendi)**

...

3. ... i Ministri competenti ....., adottano Decreti nei quali sono definiti:

- ***i criteri diretti atti ad individuare:***
    - *misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora si verificchi;*
    - *misure precauzionali di esercizio;*
    - *metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
    - *criteri per la gestione delle emergenze;*
  - ***le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, e i requisiti del personale e la sua formazione.***
- 



# I nuovi decreti per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

## **DECRETO 1 settembre 2021**

- *Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio*

## **DECRETO 2 settembre 2021**

- *Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio*

## **DECRETO 3 settembre 2021**

- *Criteria generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro*

• **Graduale  
superamento  
del D.M. 10  
marzo 1998:**

<b>Articolato di riferimento</b>	<b>Definizione della misura trattata</b>	<b>Decreto relativo</b>	<b>Entrata in vigore</b>
D.Lgs 81/08, art. 46, comma 1, lettera a) punto 1	misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici	D.M. 3 settembre 2021	<b>29/10/2022</b>
D.Lgs 81/08, art. 46, comma 1, lettera a) punto 2	misure precauzionali di esercizio	D.M. 3 settembre 2021	<b>29/10/2022</b>
D.Lgs 81/08, art. 46, comma 1, lettera a) punto 3	metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio	D.M. 1 settembre 2021 Decreto controlli	Parzialmente in vigore dal <b>25/09/2022*</b>
D.Lgs 81/08, art. 46, comma 1, lettera a) punto 4	criteri per la gestione delle emergenze	D.M. 2 settembre 2021 Decreto GSA e formazione	<b>4/10/2022</b>
D.Lgs 81/08, art. 46, comma 1, lettera b)	caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ....	D.M. 2 settembre 2021 Decreto GSA e formazione	<b>4/10/2022</b>

---

• **Graduale  
superamento  
del D.M. 10  
marzo 1998:**

## **Il decreto 15 settembre 2022 e la proroga per il tecnico manutentore**


Le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori sono rinviate al **25 settembre 2023**, considerate:


- le difficoltà connesse alla qualificazione del manutentore antincendio,
- le criticità nella fase transitoria e le particolari limitazioni dovute all'emergenza COVID-19



Il DM 3/09/2021 stabilisce i criteri per individuare:

- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio (PREVENZIONE) e a limitarne le conseguenze qualora si verifici (PROTEZIONE),
- misure precauzionali di esercizio.


- 
- La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali dovranno costituire parte specifica del **DVR**.
  - Il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro **non sarà più classificato** nelle categorie:
    - a) elevato,*
    - b) medio,*
    - c) basso*come previsto dal DM 10/03/1998, ma o *“rischio basso”* o *“rischio non basso”*.



**Sentenza Cassazione penale n. 12940/2021:**

“Il reato previsto dall’art. 29, quinto comma, d.lgs. 81 del 2008 punisce l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro anche con riguardo alle aziende che occupino fino a dieci addetti, in quanto **le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende, non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre e tenere il predetto documento**

...

- 
- Ad una riflessione più attenta, **l'ambito di applicazione del decreto 3/09/2021** appare piuttosto esteso e il suo impatto sulla progettazione antincendio delle attività lavorative importante.

Saranno da trattare infatti i luoghi di lavoro con occupanti:

- **sottosoglia del DPR 151/2011,**
- **che non sono mai state comprese in alcun elenco,** quali ad esempio:

[le attività di ristorazione,  
le attività artigianali,  
i laboratori,  
gli ambulatori veterinari,  
gli studi professionali, legali, notarili, di commercialisti,  
i centri estetici e di ricerca,  
gli internet point,  
i bar,  
gli istituti bancari,  
le agenzie viaggi, immobiliari, assicurative, di marketing,  
i circoli sportivi e culturali,  
le case d'asta,  
le redazioni giornalistiche,  
le sedi di società, le scuole guida, di cucina e di ballo,  
le aziende galvaniche,  
le cantine vinicole o sociali,  
...]

**Restano esclusi  
dall'applicazione  
del DM 3/09/2021:**

- i luoghi di lavoro non rientranti nella definizione dell'art. 62 del decreto legislative 81/08, ovvero i **mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci e i campi, i boschi e gli altri terreni** facenti parte di un'azienda agricola o forestale
- i **cantieri temporanei o mobili** del titolo IV del DLgs 81/08.

**ANALISI PRELIMINARE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO SECONDO IL MINICODICE**

Caratteristiche del luogo di lavoro

con regola tecnica

NO

SI

**REGOLA TECNICA PERTINENTE**

[Tradizionale, RTO del Codice, RTO+RTV del Codice]

attività soggetta

NO

SI

**CODICE DI PREVENZIONE INCENDI**

[Rischio non basso]

affollamento  $\leq 100$  occupanti

SI

superficie  $\leq 1000$  mq

SI

piani a quota tra -5 e +24 m.

SI

$q_f \leq 900$  MJ/mq

SI

sostanze pericolose non significative

SI

no lavorazioni pericolose

SI

[Rischio basso]

**MINI CODICE o CODICE**

Le norme di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro indicate nel DM 3/09/2021, sono sostanzialmente le stesse utilizzate per definire i requisiti di prevenzione incendi ordinari nelle attività soggette al controllo:

Attività	Attività incluse nel Codice		Attività escluse dal Codice	
	Dotate di RTV	Prive di RTV	con Regola Tecnica Tradizionale	senza Regola Tecnica Tradizionale
<b>Nuove attività</b>	<b>Doppio binario</b> Regole tecniche tradizionali e/o Codice (RTO+RTV) 66,67,68,69,71,72,77  <b>Solo Codice</b> (RTO+RTV) 75	Applicazione <b>RTO</b> in sostituzione dei criteri generali di prevenzione incendi  9,14,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56,57,63,64,70,73,76	<b>Nessun cambiamento</b> si applicano le regole tecniche tradizionali  1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,17,18,48,49,55,65,74,78,79,80	<b>Nessun cambiamento</b> si applicano i criteri generali di P.I.  1,2,3,4,5,6,7,8,16,41,48,58,59,60,61,62,78,80  Il Codice è utilizzabile come norma di riferimento
<b>Attività esistenti, modifiche e/o ampliamenti</b>	Si applica: <b>RTV se compatibile</b> ovvero <b>Regole tradizionali</b> ovvero <b>RTV a tutta l'attività</b>	Si applica: <b>RTO se compatibile</b> ovvero <b>Criteri generali di P.I.</b> ovvero <b>RTO a tutta l'attività</b>	<b>Nessun cambiamento</b> si applicano le regole tradizionali	<b>Nessun cambiamento</b> si applicano i criteri generali di P.I.  Il Codice è utilizzabile come norma di riferimento

- Parzialmente normati da regola tecnica tradizionale
- Nel campo di applicazione del DLgs n. 101/2020

## **Attività formative da erogare a soggetti esterni che intendano abilitarsi quali docenti per i corsi di formazione per addetti antincendio ai sensi del DM 2/09/2021**

- Il decreto affida alla Direzione Regionale VVF l'organizzazione e la gestione dei corsi.
- L'art.6 del decreto elenca i requisiti oggettivi richiesti agli aspiranti docenti.
- Le istanze di partecipazione al corso, redatte su modulistica predisposta, completa in ogni parte e della ricevuta di versamento relativa al costo del corso secondo le tariffe del D.M. 14/03/2012, sono indirizzate al Comando che, dopo averne verificato la completezza formale, provvede a trasmetterle via PEC all'Ufficio Formazione della Direzione.
- La Direzione, acquisite le istanze, provvederà ad organizzare i corsi di formazione, individuando i docenti e nominando la commissione di esami, dandone comunicazione, oltre che al soggetto richiedente, al Comando. La documentazione relativa ai corsi di formazione svolti ed agli esami sarà custodita presso la Direzione Regionale.
- I corsi tenuti da docenti non abilitati ai sensi del decreto non sono considerati validi, secondo i termini di legge, e quindi non utili ai fini del conseguimento dell'idoneità, nonché ai fini dell'assolvimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/08

### **CORSO DI FORMAZIONE PER N°14 DOCENTI DI DURATA 60 ORE**

<b>Numero ore</b>	<b>Costo</b>
<b>Moduli teoria: 48 ore</b>	147 €/ora x 48 ore = € 7.056
<b>Modulo pratica: 12 ore (2 CS/CR e 4 VF)</b>	12 ore x 2 x 95 €/ora = € 2.280 + 12 ore x 4 x 52 €/ora = € 2.496
<b>Totale</b>	<b>€ 11.832,00</b>

# CONCLUSIONI

- Lo sviluppo della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro inizia con il DPR 547/55 e si conclude, al momento, con l'emanazione dei 3 nuovi decreti del 2021 in applicazione dell'art. 46 del DLgs 81/08. Nel lungo periodo intercorso, **le norme hanno dato risposte efficaci ai livelli di sicurezza richiesti dalla società** ed i nuovi decreti costituiscono un ulteriore passo avanti nella normazione tecnica italiana.
- I nuovi decreti nascono dall'esigenza di **aggiornamento del DM 10/03/1998** dividendolo opportunamente secondo le materie previste dall'art. 46 del DLgs 81/08. Il linguaggio utilizzato si uniforma al Codice di prevenzione Incendi e i testi dei decreti si prestano ad un facile aggiornamento in funzione dell'evoluzione della tecnica impiantistica e procedurale.
- I nuovi decreti si pongono nel **solco della continuità della regolamentazione tecnica italiana** e si applicano con quella gradualità prevista in ogni decreto che permetta agli utenti di apprenderne per tempo i contenuti.
- In particolare, con l'emanazione del DM 3/09/2021 **si unifica la prevenzione incendi ordinaria con la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro**, perché gli obiettivi di sicurezza antincendio sono gli stessi sia nel DLgs 139/2006 che nel DLgs 81/2008, rendendo **unico il quadro normativo e disciplinare**.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

